

Accordo Contrattuale

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502

tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che **ORTODONT S.r.l.** è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 6 dicembre 2019, n. 1831 , in corso di rinnovo triennale, per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR: 08 card.; 32 neur.; 36 ortop. e 52 dermatologia;

- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022 è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, l'Azienda U.L.SS. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

e successive modifiche.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Azienda") rappresentata

dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede

legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 02441500242

e

ORTODONT S.r.l.. (di seguito "erogatore"), con sede legale a

Noventa Vic.na (VI) in Via Corte Ferrighi 3/1 C, p. iva 00796750248,

nella persona del Dr. Dovigo Sergio, in qualità di legale rappresentante

pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole

delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di

non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato

(inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su

richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che com-

portano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco-

nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta-

zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico

del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate,

definite dall'Azienda Sanitaria, come da allegato 1 al presente accor-

do, secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda. Le prestazioni erogate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca specialistica determinato dal presente contratto non saranno remunerate.

Art. 2 Governo delle liste d'attesa

La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del P.N.G.L.A.

Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Gli erogatori pubblici e privati accreditati nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

Art. 3 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo;
- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi previsti

dalle classi di priorità B (10gg), D (30gg), P (90gg).

Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi delle classi di priorità in modalità "garantita 1", tali prestazioni non potranno essere oggetto di remunerazione;

- comunica con congruo anticipo eventuali ed eccezionali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo secondo una calendarizzazione articolata in maniera omogenea, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, assicurando lo sviluppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe "P" Programmabile.

Trimestralmente l'Azienda effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le prestazioni richieste dall'Azienda nella presente contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all'interno della singola branca, sarà cura dell'Azienda richiamare l'erogatore ad un più corretto e puntuale rispetto della programmazione contrattata; L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento relativamente alle eventuali prestazioni non remunerate in supero al tetto di spesa di ciascuna macro area;

- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede

	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile;	
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e	
	delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:	
	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al	
	Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu-	
	late previa consultazione tra le parti;	
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'erogazione della presta-	
	zioni oggetto del presente accordo;	
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva,	
	ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;	
	- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;	
	- gestione unicamente attraverso i C.U.P. dell'Azienda delle agen-	
	de relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l'Azienda	
	garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in	
	agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti;	
	- si conferma, per l'erogatore, l'obbligo di integrazione con il si-	
	stema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i pro-	
	cessi di alimentazione dello stesso con la documentazione pro-	
	dotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l'adeguamento	
	degli applicativi in uso all'erogatore privato accreditato in modo	
	da potersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli	
	standard redatti nell'ambito del progetto ospedaliero SIO.	
	- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in	

	materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;	
	- tutela e manleva dell'Azienda per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014;	
	- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero;	
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	<u>Art. 4 Obblighi dell'Azienda</u>	
	L'Azienda:	
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività	

svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue eventuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

L'Azienda effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda può effettuare accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli *standards* previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dall'01/01/2022 al 31/12/2024. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda; l'erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regionale di accreditamento istituzionale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione di ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare,

	etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore	
	privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla	
	Regione e all'Azienda competente territorialmente.	
	c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo	
	all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda	
	determina l'avvio della procedura regionale di revoca del provvedi-	
	mento di accreditamento. L'Azienda si riserva di sospendere in via	
	cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della	
	sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario	
	ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto e si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo	
	espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla re-	
	golarità e qualità del servizio	
	d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per	
	l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;	
	e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;	
	f) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del	
	presente accordo contrattuale;	
	g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti	
	operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci-	
	pazioni;	
	h) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell'art. 83	
	commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per oggetto "Codice delle	
	leggi antimafia e delle misure di prevenzione".	

L'Azienda intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'affidamento.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di

Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy, approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l'Azienda Ulss 8 Berica nomina l'erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l'Azienda e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L'Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vigente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali "particolari categorie di dati" di cui all'art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all'interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

L'erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno nn. 01201488423992, 01201488312521, 01201488423981 – Imposta bollo pari a Euro 48,00; ed soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente,

Art. 13 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e sottoscrivono esplicitamente le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

U.L.SS. n. 8 “Berica” il Direttore Generale – Maria Giuseppina

Bonavina

ORTODONT S.r.l. - Dr. Dovigo Sergio

PRESTAZIONI in CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
ORTODONT S.r.l.
ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 (*)

ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE		TARIFFA	QTA indicativa 2022	VALORE indicativo 2022
008	CARDIOLOGIA			
89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	35,05	39	1.366,95
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale	55,85	9	502,65
88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	100,50	152	15.276,00
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50	27	1.282,50
88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO	47,50	35	1.662,50
88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO	47,50	1	47,50
89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25		
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA.	12,55	47	634,05
	TOTALE BUDGET CARDIOLOGIA (periodo 1.1.2022-31.3.2022)			20.772,15
036	ORTOPEDIA			
89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA	20,50	82	1.681,00
89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO.	14,25	9	128,25
	TOTALE BUDGET ORTOPEDIA (periodo 1.1.2022-31.3.2022)			1.809,25
052	DERMATOLOGIA			
89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA.	20,50	30	615,00
89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	13	185,25
	TOTALE BUDGET DERMATOLOGIA (periodo 1.1.2022-31.3.2022)			800,25
032	NEUROLOGIA			
89.13	PRIMA VISITA NEUROLOGIA	20,50	36	738,00
93.08.S	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO SUPERIORE COMPLETO	122,90		
93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO INFERIORE COMPLETO	111,70	130	15.880,35
	TOTALE BUDGET NEUROLOGIA (periodo 1.1.2022-31.12.2022)			16.618,35
	TOTALE BUDGET COMPLESSIVO			40.000,00

(*) Fabbisogno rappresentato solo per l'anno 2022: da rimodulare per il biennio 2023-2024.